Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

# RESOCONTO STENOGRAFICO n. 3

**1ª COMMISSIONE PERMANENTE** (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

10ª seduta: mercoledì 18 giugno 2008

Presidenza del presidente VIZZINI,
indi del vice presidente BENEDETTI VALENTINI

DL 0013
TIPOGRAFIA DEL SENATO (255)

# I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(265)** ***LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali***

**(693)** ***GASPARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare***

**(730)** ***D'ALIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari***

**(734)** ***BRICOLO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari anche di matrice straniera***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE
– BENEDETTI VALENTINI . . . . . *Pag.* 12
– VIZZINI . . . . . 3, 9, 10 e *passim*
BIANCO *(PD)*, *relatore* . . . . . 9, 10, 11 e *passim*
* BOSCETTO *(PDL)* . . . . . 6, 12
CECCANTI *(PD)* . . . . . 5
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 3
* LAURO *(PdL)* . . . . . 4
LI GOTTI *(IdV)* . . . . . 8, 12
LUMIA *(PD)* . . . . . 13
MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 13
PARDI *(IdV)* . . . . . 13
PASTORE *(PdL)* . . . . . 7, 11

*ALLEGATO (contiene i testi di seduta)* . . . . . 15

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

## Presidenza del presidente VIZZINI

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(265)** ***LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali***

**(693)** ***GASPARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare***

**(730)** ***D'ALIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari***

**(734)** ***BRICOLO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari anche di matrice straniera***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 265, 693, 730 e 734, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprendiamo la trattazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al presente resoconto stenografico.

Ricordo che si è esaurita la fase dell'illustrazione degli emendamenti e che, come convenuto, la relativa discussione, come già l'illustrazione, sarà svolta sul complesso delle proposte di modifica.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare in particolare le proposte emendative riguardanti la composizione della Commissione parlamentare antimafia e, quindi, la specificità delle funzioni della Commissione stessa. Mi sprimo in senso contrario all'emendamento 2.2, del senatore Boscetto. In realtà, anche in altre occasioni (in particolare, come ha ricordato lo stesso senatore Boscetto, in sede di discussione alla Camera dei deputati), ci siamo trovati di fronte a due questioni. Innanzi tutto, rispetto ai componenti non possiamo introdurre una norma restrittiva sulla base delle condanne o delle imputazioni per reati penali, se non in quanto conformi con le norme previste; al tempo stesso, però, ci troviamo di fronte ad una situazione di particolare delicatezza per le caratteristiche e per le funzioni affidate alla Commissione parlamentare antimafia, che ci preoccupa fortemente. D'altra parte, in qualità di legislatori, se è vero che dal punto di vista formale dobbiamo tenere presenti tutte le regole del nostro ordinamento, è anche vero che non possiamo sottovalutare le considerazioni dell'opinione pubblica rispetto al tipo di funzione svolta dalla Commissione e alla delicatezza della materia.

Abbiamo già tentato una nuova formulazione, sapendo di non poter utilizzare termini fortemente prescrittivi; tuttavia potremmo cercare di compiere comunque un passo in avanti su tale punto. Riterrei molto grave, infatti, se in proposito vi fosse una chiusura tale da non riuscire ad individuare una formulazione – che sarebbe nella nostra potestà di legislatori – in grado di porre paletti rispetto alla composizione della Commissione parlamentare antimafia. Non mi riferisco a paletti prescrittivi, ma al potere di nomina dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché si indichino canali, percorsi e criteri da seguire.

So che il senatore Ceccanti fornirà la motivazione che è alla base degli emendamenti già presentati al testo; tuttavia ribadisco la nostra disponibilità ad individuare qui, in Commissione, anche un'altra formulazione.

Questi mi sembrano i punti più rilevanti, oltre a quelli già previsti dal relatore; in particolare, sottolineo quelli relativi alla velocità con la quale la criminalità organizzata opera sul piano economico, questioni però che sono già contenute nel testo unificato.

LAURO *(PdL)*. Signor Presidente, desidero ringraziare il senatore Bianco perché, a differenza delle finalità precedentemente indicate per analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno mafioso o similare, ha inserito, in maniera esplicita, le problematiche relative all'accumulo dei patrimoni illeciti e al riciclaggio e all'impiego di beni, denari ed altra utilità. Sottolineo, però, l'opportunità di introdurre un riferimento anche al mercato finanziario, con particolare attenzione al sistema delle reti di impresa le quali, pur venendo celebrate come la frontiera più avanzata dell'organizzazione industriale, rappresentano – secondo la Guardia di finanza – uno degli strumenti ricorrenti per l'occultamento di risorse di provenienza illecita.

Inoltre, vorrei soffermarmi sui servizi di *intelligence*. La senatrice Incostante ricorderà che è stata ambasciatrice di un mio emendamento, da me affidatole in sede di approvazione della riforma dei servizi segreti nella passata legislatura, in ordine alla richiesta di specializzare l'organismo interno o quello internazionale e certamente quello di coordinamento, nel settore delle indagini economico-finanziarie sul riciclaggio e l'inquinamento dei mercati finanziari. Come è a tutti noto, tale settore oggi necessita di potentissimi strumenti informatici al fine di inseguire i percorsi del riciclaggio delle grandi risorse provenienti dal traffico nazionale ed internazionale degli stupefacenti. L'ambasceria della senatrice Incostante, purtroppo, non produsse effetti. So però che, nell'ambito dei regolamenti di attuazione della riforma, si sta pensando di specializzare un ramo dell'organismo di coordinamento, nel settore di *intelligence* finanziario ed economico. Il riciclaggio, infatti, non si combatte moltiplicando i soggetti bancari e non, che sono obbligati a segnalare operazioni sospette. Come ben sa il senatore Lumia per aver partecipato ai convegni organizzati con gli specialisti della Guardia di finanza, i procedimenti penali non nascono dalle segnalazioni; al contrario, dai procedimenti penali emergono informazioni utili ai fini delle indagini successive sul riciclaggio.

Quindi, per l'esperienza acquisita, è mia opinione che, come accade per altre realtà nazionali, sia necessaria una specializzazione dei servizi di *intelligence* per la sicurezza nel campo economico. A tal proposito, la possibilità di avvalersi di strumenti informatici adeguati consentirebbe un migliore contrasto delle attività criminali che spesso, come nel caso della mafia colombiana, riescono a criptare *ad horas* informazioni relative al mercato nazionale, transnazionale ed internazionale.

Ritengo che per assestare un colpo al cuore al fenomeno del riciclaggio non basti aumentare la platea dei segnalanti, cosa che di fatto serve solo ad ampliare le statistiche, ma occorra, attraverso un potenziamento degli attuali strumenti informatici, la specializzazione di cui parlavo prima. Ciò faciliterebbe la lotta nei confronti di tutte le mafie, in particolare quelle straniere, rispetto alle quali i colleghi della Lega Nord sono particolarmente sensibili.

CECCANTI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sulla delicata questione della costituzionalità dei limiti riferiti alla nomina dei componenti della Commissione.

Mi sembra che in base ad alcuni degli argomenti utilizzati ieri si sia talmente ampliata l'idea della non opponibilità di limiti alla nomina da parte dei Presidenti che sostanzialmente si finisca per non poter mettere alcun limite ai criteri da osservare nella composizione della Commissione antimafia.

Ieri, ad esempio, si è arrivati a teorizzare un'analogia, che io considero sbagliata, con riferimento al diritto di elettorato passivo. Ora, mentre quest'ultimo è un diritto fondamentale della persona, non esiste invece un diritto soggettivo del parlamentare di far parte di una Commissione parlamentare. Se così non fosse e si convenisse invece sul fatto che questo diritto soggettivo del parlamentare prevale in ogni caso, non solo non si potrebbero scrivere norme di particolare rilievo, come quelle proposte dal senatore Lumia, ma neanche prevedere i limiti indicati dal senatore Boscetto con l'emendamento 2.1.

Una volta superato tale ostacolo, nel senso di riconoscere che non c'è un diritto del parlamentare a far parte di una specifica Commissione, resta in piedi la prescrizione del testo unificato secondo cui, coerentemente con l'articolo 65 della Costituzione, è in base alla legge che si determinano eventuali casi di incompatibiltà per i parlamentari rispetto ad una Commissione bicamerale, diversamente da quanto accade per le Commissioni parlamentari monocamerali d'inchiesta per la cui istituzione è necessario solo un atto monocamerale.

In secondo luogo, poiché si devono prevedere limiti ragionevoli rispetto allo scopo, è difficile negare che sia un limite ragionevole rispetto allo scopo impedire che persone condannate per mafia non siedano in Commissione antimafia. Si può discutere laicamente sulle modalità di scrivere gli emendamenti, ma non si possono avanzare perplessità di carattere costituzionale rispetto a questioni che non possono essere messe in discussione.

BOSCETTO *(PDL)*. Ovviamente non sono d'accordo con la posizione espressa dal senatore Ceccanti. Così come non sono d'accordo con la prospettiva ricordata ieri dal senatore Lumia e che oggi non è stata ripresa dal senatore Ceccanti, secondo cui le nomine dei componenti non sono da sottoporre al regime della tutela della funzione e della qualità dei parlamentari. Infatti, se si dovesse ritenere valida l'impostazione del senatore Lumia, si finirebbe per trasferire sulla responsabilità dei Presidenti delle Camere nominanti quell'impossibilità di limitare le prerogative dei parlamentari della quale si sta parlando.

Apparentemente potrebbe sembrare più fondata la tesi del senatore Ceccanti, anch'essa in realtà del tutto suggestiva. Se si parte dall'assunto che la prerogativa di un parlamentare è completa quando non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità, anche sopravvenuta, non si può pensare che questa sua posizione non venga garantita anche in relazione alle Commissioni parlamentari o di inchiesta.

La differenziazione sostenuta dal professor Ceccanti, tra il diritto ad agire come parlamentare e quello di far parte di una Commissione, mi sembra un'argomentazione suggestiva e intelligente, ma priva di fondamento perché in ogni caso le prerogative del parlamentare devono essere le più ampie possibili. Ciascun parlamentare deve disporre di tali prerogative e non vi è la possibilità di limitarle perché in caso contrario si violerebbero alcuni articoli della Costituzione.

Altrettanto intelligente e suggestiva è l'interpretazione del senatore Ceccanti di una disposizione presente nel precedente testo, che ho riportato nell'emendamento sostitutivo 2.1 e che è contenuta in tre disegni di legge al nostro esame, a cominciare da quello a firma del senatore Gasparri fino ad arrivare a quello a firma del senatore D'Alia. Si sostiene, infatti, che anche quanto lì riportato rappresenterebbe un limite; per la precisione, mi riferisco alla frase: «La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati». Con ciò si è voluta sottintendere la necessità di prestare attenzione nella nomina alla specificità della Commissione. Questo è l'argomento sotteso, che è stato anche oggetto di un'ampia discussione. In ogni caso, la medesima frase potrebbe essere utilizzata per qualsiasi Commissione di inchiesta così come per qualsiasi Commissione permanente (dalla 1ª alla 14ª), senza ledere le qualità e le funzioni dei parlamentari. In realtà, già accade che in Commissione igiene e sanità vengano nominati prevalentemente medici, in Commissione giustizia prevalentemente giuristi ed in Commissione affari costituzionali vengano nominate persone che conoscono tutto e non conoscono niente ma che svolgono egualmente bene, sia quelle di maggioranza che quelle di opposizione, il proprio lavoro.

L'inserimento di questa frase non apre uno spazio anche per le limitazioni conseguenti (quella serie di reati citati), riprendendo il testo del cosiddetto «codice etico», licenziato dalla Commissione parlamentare antimafia. Tutto ciò evidenzia come le due posizioni siano assolutamente diversificate e che da un argomento non si possa trarre spazio per l'altro.

Ribadisco poi che il «codice etico» riguarda la situazione dei candidati alle elezioni comunali e provinciali e quindi alle elezioni amministrative. La Corte costituzionale, con giurisprudenza plurima e consolidata, ha chiarito la distinzione tra la situazione degli amministratori di enti locali e quella dei parlamentari sulla base di un principio di fondo: l'amministrazione locale ha un potere diretto, attraverso gli atti amministrativi, sulle realtà territoriali ed economiche. È ben diversa la posizione del parlamentare, che è più lontana e non è correlata alle funzioni quotidiane di amministrazione e che, quindi, deve avere un regime diversificato. Infatti, come ho già ricordato, per le elezioni amministrative è stato stabilito per legge il concetto di incandidabilità; viceversa, per quanto riguarda le elezioni politiche, questo concetto non è stato inserito in alcun provvedimento normativo. D'altra parte, la Costituzione prevede soltanto i casi di incompatibilità e di ineleggibilità e, dunque, questa terza categoria potrebbe essere applicata soltanto attraverso una specifica riforma costituzionale. Se si volesse estendere il concetto di incandidabilità, che è ben diverso da quello di ineleggibilità, si dovrebbe aggiungere nella Costituzione il concetto medesimo. Egualmente, se si volessero stabilire le limitazioni contenute nel testo del relatore (riprese dal disegno di legge n. 265, a prima firma del senatore Lumia), bisognerebbe approvare una legge costituzionale che permetta di stabilire, in relazione a pregiudizi penali, limitazioni alla compiuta attività di ogni parlamentare. Allo stato, quindi, superate queste obiezioni – che, pur essendo intelligenti, non soddisfano la nostra ragione costituzionale di fondo – credo che la modifica proposta con l'emendamento 2.1 rappresenti la soluzione migliore per la costituenda Commissione parlamentare antimafia, che deve vedere possibilmente unità tra maggioranza ed opposizione. Nei decenni trascorsi le leggi istitutive della Commissione parlamentare antimafia non hanno mai stabilito limitazioni. Due anni fa abbiamo predisposto una legge, dopo lunghissime discussioni (se non erro, con la cosiddetta navetta tra Camera e Senato si è arrivati quanto meno alla terza lettura del provvedimento). Non ho avuto il tempo di leggere gli interventi e di esaminare i precedenti, tuttavia ricordo perfettamente che l'onorevole Violante concordava sulla non costituzionalità dell'inserimento di limitazioni. Mi sembra che anche qui, in Senato, il senatore Calvi abbia manifestato la mia stessa posizione di rispetto delle norme costituzionali.

Mi auguro, pertanto, che il relatore possa esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.1 e sul 2.2, soppressivo dell'intero comma 2 dell'articolo 2; se così fosse, anche noi cercheremmo di venire incontro ad alcune proposte formulate dal senatore Lumia e da altri colleghi della minoranza.

PASTORE *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei svolgere rapidamente un'osservazione sulla questione del segreto di Stato. L'articolo 82 della Costituzione prevede che la Commissione di inchiesta abbia gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Pertanto, le ipotesi sono due: o si tratta di una norma ultronea perché riproduce la legislazione in

materia di segreto di Stato (che, tra l'altro, è recente e quindi è immediatamente verificabile) oppure si tratta di una norma in deroga che amplia i poteri rispetto a quelli dell'autorità giudiziaria, cosa che mi sembrerebbe costituzionalmente inammissibile. Infatti, se la norma concedesse alla Commissione di inchiesta più poteri di quelli dell'autorità giudiziaria, essa andrebbe contro il dettato della Costituzione.

Per quanto concerne la questione della nomina dei componenti, condivido pienamente le osservazioni fatte da ultimo dal collega Boscetto, anche se voglio comunque fare una battuta di carattere politico. In primo luogo, se si verificasse una situazione di incompatibilità, la denuncia politica avrebbe effetti assai più incisivi di una limitazione che si vorrebbe introdurre in via normativa. In secondo luogo, considerata la storia travagliata dei testi che hanno in passato disciplinato le Commissioni bicamerali e ricordando in particolare la legge istitutiva della Commissione approvata durante il Governo Prodi dalla maggioranza di centro-sinistra, con un dibattito approfondito ed una formula, per quanto insoddisfacente, comunque frutto di un compromesso, rimango sinceramente molto deluso del fatto che il relatore voglia in qualche modo riproporre o proporre forse in misura più diffusa e specifica un testo che, come era facilmente immaginabile, potrebbe destare perplessità di carattere costituzionale e anche istituzionale.

Tra l'altro, si potrebbe porre a base di una convenzione istituzionale il cosiddetto «codice etico» di regolamentazione, una sorta di *gentleman's agreement* tra i partiti da realizzare per via politica senza modificare in alcun modo la Costituzione. Riterrei estremamente grave che questa Commissione, pur sempre chiamata ad assicurare la massima tutela in termini di correttezza costituzionale, approvasse un testo di legge che prevedesse norme assolutamente discutibili sotto il profilo del rispetto della Costituzione.

Non vorrei che a seguito del voto sul testo al nostro esame all'esterno qualcuno fosse portato ad immaginare una suddivisione dei parlamentari in «buoni e virtuosi» o «cattivi e viziosi». Pertanto, è importante che il relatore sia consapevole di questa perplessità di carattere politico, che crea un forte imbarazzo in tutti i componenti dell'attuale maggioranza.

LI GOTTI *(IdV)*. Condivido pienamente le osservazioni del senatore Pastore in merito alla valutazione che l'opinione pubblica potrebbe dare della scelta di determinate categorie di parlamentari quali componenti della Commissione.

Penso, in particolare, alla reazione della pubblica opinione nel caso in cui venissero chiamati a far parte della Commissione persone che, pur non colpevoli, fossero state coinvolte e siano coinvolte in procedimenti particolarmente gravi e costituenti proprio la materia su cui la Commissione deve indagare. È una preoccupazione che nasce dalla specificità stessa di questo organismo, la cui costituzione risale al 1962 e che ancora oggi, a più di quarant'anni di distanza, analizza un fenomeno evidente-

mente ritenuto di particolare interesse se si continua a riproporne l'istituzione all'inizio di ogni legislatura.

Peraltro, vorrei che i colleghi valutassero un ulteriore aspetto a garanzia dei componenti della Commissione. Purtroppo, chi ha avuto modo di conoscere attraverso esperienze di studio o professionali l'anima di queste organizzazioni, è particolarmente consapevole del forte condizionamento che certe organizzazioni sono in grado di esercitare anche nei confronti di persone refrattarie a subire condizionamenti. Pertanto, è molto importante porsi il problema di non mettere a rischio nostri colleghi che potrebbero diventare destinatari di pressioni in quanto possibili conoscitori di atti che solo l'autorità giudiziaria potrebbe conoscere, se non addirittura di segreti di Stato. Una situazione del genere li metterebbe in una condizione di oggettiva difficoltà. Penso ai colleghi che, pur non essendo in alcun modo disponibili ad accettare compromessi rispetto a personaggi appartenenti alla criminalità organizzata, potrebbero comunque essere condizionati in conseguenza di un loro presunto coinvolgimento. Bisogna a tutti i costi evitare che qualche collega possa trovarsi in una condizione di rischio a causa del rifiuto di rivelare notizie apprese in qualità di componente della Commissione.

Bisogna dunque farsi carico sia delle preoccupazioni e delle valutazioni che emergono nella pubblica opinione che della tutela e dell'incolumità personale dei componenti della Commissione rispetto ad un'estrema capacità pervasiva che certe organizzazioni sono in grado di esprimere.

Peraltro, tra i compiti della Commissione, secondo quanto si evince dalla lettura della lettera *m)* dell'articolo 1 del testo unificato, vi è anche quello di «svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa». Quindi, il tentativo di condizionamento viene addirittura proposto come argomento di analisi e valutazione.

Per queste ragioni ritengo che queste preoccupazioni, ben colte dal senatore Bianco, debbano essere condivise dall'intera Commissione a garanzia dei nostri colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sugli emendamenti.

BIANCO, *relatore*. Presidente, prima di esprimere il mio parere voglio ribadire che nell'ambito del lavoro che ho svolto per soddisfare il mandato che lei con grande cortesia ed attenzione nei miei confronti ha voluto affidarmi, mi sono ispirato sostanzialmente all'idea di introdurre tre elementi innovativi nel disegno di legge istitutivo della Commissione, che venivano tra l'altro formulati da diverse parti politiche. In primo luogo inserire ufficialmente ed esplicitamente nell'ambito delle attività della Commissione antimafia il compito di indagare anche sulle mafie straniere. Nel mio intervento introduttivo ho dato particolare rilievo a questo aspetto, secondo un'indicazione contenuta nel disegno di legge presentato dai colleghi del Gruppo Lega Nord. È un'innovazione di particolare rilievo rispetto al passato.

Un secondo aspetto innovativo e significativo rispetto al passato è quello che ha testé ricordato il collega Lauro circa l'esigenza da parte della Commissione antimafia di concentrarsi particolarmente sulle tematiche finanziarie e sul fenomeno del riciclaggio. E questo non perché in passato tale aspetto sia stato trascurato quanto piuttosto perché è ormai noto che su questo fronte si gioca una partita decisiva ed importante.

Il terzo punto di rilievo del lavoro che ho fin qui svolto riguarda l'esigenza, soprattutto in questa fase in cui spesso si evidenzia una sfiducia da parte dei cittadini nei confronti della classe politica e talvolta anche delle istituzioni, di dare un segnale di attenzione anche rispetto ad una questione che nel merito credo sia assolutamente incontestabile.

È immaginabile colleghi che possa far parte della Commissione antimafia un collega parlamentare che sia stato, a qualunque titolo, condannato in primo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso? Se tutti i partiti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, hanno ritenuto di sottoscrivere all'unanimità un regolamento in base al quale si pongono il problema e liberamente scelgono di non appoggiare la candidatura di certe persone all'incarico di consigliere comunale di un piccolo centro, è ipotizzabile non dare da parte nostra un segnale di particolare attenzione su una questione rilevante come quella al nostro esame?

Ecco i tre elementi fondamentali ai quali mi sono ispirato nella predisposizione del testo unificato, prendendo spunto da tutte le iniziative legislative avanzate dai colleghi.

Presidente, poiché è stata però formulata dall'autorevole collega Pastore, che stimo e rispetto, una critica esplicita ed evidente all'equilibrio istituzionale che avrebbe caratterizzato il mio operato, sono ovviamente costretto a rimettere il mandato di relatore nelle sue mani, non potendo considerare che su un lavoro così accurato e serio possa essere formulata da un collega della sua autorevolezza, che è stato tra l'altro presidente della Commissione affari costituzionali prima di me, una esplicita critica.

Quindi, rinuncio al mandato di relatore e lo rimetto nelle sue mani.

PRESIDENTE. Senatore Bianco, poiché ho ascoltato anch'io l'intervento del senatore Pastore, ritengo di poter dire che non mi è parso che dalle sue parole trasparisse una visione che si contrapponeva a scelte fatte quanto piuttosto un volersi interrogare a voce alta su un tema sul quale ognuno di noi si è interrogato e si interroga.

BIANCO *(PD)*. Se il collega Pastore anticipa un giudizio critico sul testo ciò fa parte della normale dialettica politica. Ci mancherebbe che io, che sono come lei, signor Presidente, una persona di formazione laica e dunque nel dubbio perenne, pensassi che un autorevole collega non possa avere un punto di vista diverso dal mio.

Diverso, invece, è affermare che vi sarebbe stata una mancanza di equilibrio istituzionale nel ruolo del relatore: francamente questo sarebbe inaccettabile!

Poiché il relatore ha un rapporto fiduciario con il Presidente, io le rimetto il mio mandato.

PRESIDENTE. Credo che il collega Pastore volesse mantenersi nel primo ambito che lei ha citato.

PASTORE *(PdL)*. Signor Presidente, non metto in dubbio la volontà costruttiva del relatore. Ho voluto solo chiarire che gli emendamenti soppressivi e sostitutivi presentati dal senatore Boscetto, per i quali ho espresso condivisione, sono dettati da questioni di carattere costituzionale e istituzionale che peraltro sono state oggetto di dibattiti in questa Commissione ed anche in precedenti sedi. Pertanto, ho invitato il relatore a tenere conto di tale situazione perché diversamente i componenti della 1ª Commissione permanente si troverebbero in una situazione complicata: infatti, chi come me condivide il merito della proposta avrebbe difficoltà ad accettare il testo del relatore. Mi auguro, dunque, che il senatore Bianco possa esprimere un parere favorevole sull'emendamento 2.1; qualora desse un parere contrario, ribadisco che mi troverei in una situazione di imbarazzo e di conflitto. Ho già evidenziato che il testo unificato presentato dal relatore può formare oggetto di un *gentleman's agreement* tra i Gruppi che potrebbero impegnarsi, senza formulare atti pubblici, a seguire le indicazioni del «codice etico», previsto a suo tempo dalla stessa Commissione parlamentare antimafia.

Questa è la ragione alla base del disagio che obiettivamente soffro per il fatto che condivido la proposta dal punto di vista sostanziale ma non da quello costituzionale. Ripeto, però, che non si tratta di una mancanza di fiducia nell'operato del relatore, del quale ho apprezzato le scelte. Mi riferisco, ad esempio, alla questione del segreto di Stato, che peraltro era già prevista per la precedente Commissione, che però andrebbe riconsiderata alla luce della nuova disciplina. Si tratta comunque di osservazioni di carattere secondario.

BIANCO, *relatore*. Prendo atto dell'invito del Presidente e delle precisazioni del collega Pastore. È chiaro che le diverse valutazioni politiche sono assolutamente comprensibili. L'importante è che non siano state messe in dubbio la regolarità e la legittimità del mio comportamento e la scrupolosa attenzione alle regole.

Esprimo dunque i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del testo unificato. Il mio orientamento di massima è quello di accogliere il maggior numero di emendamenti con spirito costruttivo e di collaborazione.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.5 non perché l'argomento dell'ecomafia non abbia una naturale connessione, ma perché esso forma oggetto di una specifica Commissione di inchiesta, che immagino verrà ricostituita anche nella presente legislatura. Pertanto, mi sembrerebbe inopportuno che sullo stesso argomento indaghino la Commissione parlamentare antimafia e la Commissione all'uopo costituita.

LI GOTTI *(IdV)*. Accolgo l'invito al ritiro, purché non vi siano preclusioni.

BIANCO, *relatore*. Non vi sarà alcuna preclusione.

**Presidenza del vice presidente BENEDETTI VALENTINI**

(*Segue* BIANCO). Il collega Lauro ha sollevato una questione che credo sia da tutti condivisa. Pertanto, vorrei farmi carico del suggerimento presentando l'emendamento 1.100 con il quale, al comma 1, lettera *h)*, dopo le parole «o similare», si propone di inserire le seguenti parole «con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa».

PRESIDENTE. Vorrei invitare i presentatori a riformulare l'emendamento 1.3: là dove si prevede di inserire la parola «regolamentare» dopo la parola «legislativo», propongo che venga introdotta la parola «normativo»; in tal modo, il riferimento al carattere regolamentare sarebbe comunque compreso e l'esigenza risulterebbe soddisfatta.

Propongo, poi, al senatore Lumia di riformulare l'emendamento 1.8, sostituendo le parole «e accordi in sede ONU» con le parole «e promuovere accordi in sede internazionale». Non capisco, infatti, perché si debba prevedere soltanto l'ONU; istintivamente mi verrebbe in mente l'OSCE, perché ne ho esperienza personale, ma comunque si potrebbe fare riferimento a tutte le sedi internazionali.

Senatore Lumia, con riferimento all'emendamento 1.9, le propongo la seguente riformulazione: «Al comma 1, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente: "*e-bis)* indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;"».

BOSCETTO *(PDL)*. Invito il senatore Lumia a riformulare l'emendamento 1.9, utilizzando la formula tradizionale di «indagare» invece di «aprire un'inchiesta». Parlare di «aprire un'inchiesta» potrebbe assumere una valenza sostanzialmente impositiva nei confronti della Commissione.

Inoltre, l'attuale formulazione dell'emendamento 1.7 potrebbe risultare limitativa rispetto ad una parte del testo al nostro esame. Pertanto, invito i proponenti a riformulare l'emendamento 1.7, escludendo l'inciso «che siano di estremo pericolo».

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, concordo con i suggerimenti avanzati e riformulo gli emendamenti 1.8 e 1.9.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, accogliendo il suo invito riformulo l'emendamento 1.3 in un nuovo testo.

Inoltre riformulo l'emendamento 1.7 nel senso proposto dal senatore Boscetto.

PARDI *(IdV)*. Presidente, accogliendo il suo invito riformulo l'emendamento 1.6.

BIANCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti appena riformulati e sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Trattandosi di un'iniziativa parlamentare, che punta all'istituzione di un'articolazione importante del Parlamento, il Governo si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Ritiene che questo sia l'atteggiamento istituzionalmente più corretto.

Mi riservo solo più avanti, ai margini dell'articolo 4, la possibilità di svolgere qualche considerazione su un paio di passaggi della stessa norma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo unificato proposto dal relatore.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

Metto ai voti l'emendamento 1.3 (testo 2), presentato dai senatori Pardi e Li Gotti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.8 (testo 2), presentato dal senatore Lumia.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Boscetto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.9 (testo 2), presentato dal senatore Lumia.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Boscetto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6 (testo 2), presentato dai senatori Pardi e Li Gotti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7 (testo 2), presentato dai senatori Pardi e Li Gotti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

ALLEGATO

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 265, 693, 730 E 734

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Art. 1

*(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)*

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

*a)* verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

*b)* verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

*c)* verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

*d)* accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione Europea;

*e)* accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

*f)* accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

*g)* verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

*h)* verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

*i)* verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

*l)* verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

*m)* svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

*n)* riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà

personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed istituzionale.

Art. 2

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Tenuto conto delle particolari finalità della Commissione, della stessa non possono farne parte coloro per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

*a)* delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

*b)* estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

*c)* riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

*d)* trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

*e)* omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

*f)* attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

*g)* delitti di cui al titolo II del libro II del codice penale.

2. Della Commissione non possono far parte parlamentari nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

*a)* sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

*b)* siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3

*(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4

*(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafie e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6

*(Segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o in-

formazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# EMENDAMENTI

Art. 1

**1.3**

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, IANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, alla lettera* d), *dopo la parola:* «legislativo», *inserire la seguente:* «, regolamentare».

---

**1.3 (testo 2)**

PARDI, LI GOTTI

*Al comma 1, lettera* d), *sostituire la parola:* «legislativo» *con la parola:* «normativo».

---

**1.8**

LUMIA

*Al comma 1, lettera* d), *aggiungere, in fine, le parole:* «e accordi in sede ONU;».

---

**1.8 (testo 2)**

LUMIA

*Al comma 1, lettera* d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e promuovere accordi in sede internazionale;».

---

**1.1**
BOSCETTO

*Al comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali».

---

**1.9**
LUMIA

*Al comma 1, dopo la lettera* e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis) aprire un'inchiesta sul rapporto mafia e politica, sia su come si articola nel territorio, negli organi amministrativi, nella selezione dei gruppi dirigenti o delle candidature, sia come si è manifestato nei vari momenti che nel nostro Paese hanno causato delitti e stragi politico-mafiosi;».

---

**1.9 (testo 2)**
LUMIA

*Al comma 1, dopo la lettera* e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;».

---

**1.2**
BOSCETTO

*Al comma 1, dopo la lettera* f), *inserire la seguente:*

«*f*-bis) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo rite-

nute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;».

---

**1.4**

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, IANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera* g), *dopo la parola:* «mafiose», *inserire le seguenti:* «o similari».

---

**1.100**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, lettera* h), *dopo le parole:* «o similare,», *inserire le seguenti:* «con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa».

---

**1.5**

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, IANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera* h), *inserire la seguente:*

«*h*-bis) verificare ed accertare l'adeguatezza della normativa vigente per la prevenzione ed il contrasto dell'attività delle associazioni mafiose in riferimento al traffico dei rifiuti, nonché dei legami tra esse ed il sistema sanitario nazionale sia nell'ambito pubblico che in quello privato;».

---

**1.6**

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, IANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, alla lettera* l), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche consultando le realtà associative, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;».

---

**1.6 (testo 2)**
PARDI, LI GOTTI

*Al comma 1, alla lettera* l), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;».

---

**1.7**
BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, IANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 3, sostituire le parole da:* «, alle mafie straniere», *sino a:* «pericolo», *con le seguenti:* «, anche di matrice straniera o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, che siano di estremo pericolo».

---

**1.7 (testo 2)**
PARDI, LI GOTTI

*Al comma 3, dopo le parole:* «alle mafie straniere», *inserirele seguenti:* «, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146,».

---